

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA         | Presidente                                                |
| (MI) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO        | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) FORMAGGIA    | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) FELICETTI    | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) FELICETTI

Seduta del 14/04/2026

## FATTO

La società ricorrente riferisce di aver aperto presso l'intermediario convenuto un conto corrente *business*, con cui effettuava pagamenti frequenti in valuta estera. Deduce che l'intermediario le proponeva un contratto "FX Forward" ma lamenta che non venivano chiarite esattamente le condizioni contrattuali applicate. Deduce che in data 22.01.2025 l'intermediario comunicava alla società l'attivazione del contratto, senza tuttavia fornirle una copia del contratto. La società riferisce che l'intermediario chiedeva un deposito di € 23.798,77 sul conto "hedging" e di aver provveduto a tale operazione. Tramite successive comunicazioni (dd. 23, 24 e 25.04.2025), la banca rappresentava alla cliente andamenti negativi del mercato e, infine, intimava alla società il pagamento di € 19.891,93. Seguivano ulteriori comunicazioni tra le parti, in cui la cliente rappresentava di non essere interessata al contratto. Con il presente ricorso, la società ricorrente contesta la conclusione telefonica del contratto, ritenendolo in violazione del requisito della forma scritta previsto dall'art. 117 TUB. Deduce, pertanto, la nullità del contratto e ne chiede l'accertamento da parte dell'ABF. Chiede, altresì, che sia dichiarata l'insussistenza di qualsiasi obbligazione nei confronti dell'istituto resistente e domanda la condanna della banca al rimborso della somma di € 23.798,77.

L'intermediario resistente riferisce che la società ricorrente stipulava in data 21.01.2025 il contratto "FX Forward" per coprirsi dalle oscillazioni Euro-Dollaro. L'attivazione del contratto veniva comunicata il giorno successivo. La banca afferma che la stipula interveniva a distanza, tramite accettazione dei termini contrattuali con modalità *point and click* (allega log sulla data di accettazione) e che il contratto veniva messo a disposizione della cliente in formato digitale. A seguito delle oscillazioni di mercato, in data 12.03.2025 la banca dichiara di aver richiesto alla cliente un'integrazione del deposito a garanzia di € 23.798,77, a cui la società provvedeva. A oltre 3 mesi dall'attivazione, la banca riferisce che la ricorrente manifestava per la prima volta di non essere interessata al contratto.

Nel merito, la banca deduce che il contratto è regolato dalla legge lituana, per espressa convenzione delle parti. Sulla base di tale rilievo, eccepisce che l'ABF dovrebbe respingere il ricorso in conseguenza del difetto di indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni del ricorso e del *petitum*, nonché per la genericità delle richieste in relazione al diritto applicabile. Deduce altresì, in subordine, che il contratto risulta comunque valido anche ai sensi della normativa italiana, poiché stipulato mediante la c.d. modalità *point and click*, la cui validità come firma elettronica semplice è confermata da varie decisioni dell'Arbitro e dalla Corte di Cassazione. Tutto ciò premesso l'intermediario chiede all'ABF di respingere il ricorso *"(a) in via preliminare, per omessa indicazione degli elementi di diritto costituenti le ragioni del ricorso e del petitum secondo il diritto lituano applicabile; (b) in subordine, per tutte le ragioni espresse nelle presenti controdeduzioni, in quanto domande infondate in fatto e in diritto, nonché sfornite di prova e; (c) in ogni caso accertare e dichiarare il diritto della banca a ottenere dalla ricorrente il pagamento degli importi ad essa dovuti dalla ricorrente"*.

In sede di repliche, la società ricorrente deduce di non aver mai volontariamente accettato l'applicazione della legge lituana al contratto e di non aver mai ricevuto chiarimenti sulle condizioni contrattuali applicabili. Deduce di aver concluso il contratto a seguito di insistenti telefonate da parte di un dipendente dell'intermediario che gli aveva rappresentato scenari molto favorevoli e significativi risparmi. In particolare, il 21.01.2025 stipulava il contratto facendo una serie di passaggi online mentre si trovava al telefono con il predetto dipendente. In aggiunta alle conclusioni già rassegnate nel ricorso la società ricorrente chiede in via subordinata che l'ABF dichiari *"l'annullamento per errore ex artt. 1428 c.c. e artt. 1441 c.c. e ss. dei contratti FX Forward"*, nonché in ulteriore subordine *"l'annullamento per dolo, ex art. 1439 e artt. 1441 c.c. e ss."* del medesimo contratto.

In sede di controrepliche l'intermediario deduce che la ricorrente ha avanzato nuove domande e circostanze di fatto, inammissibili in sede di repliche. Deduce che, contrariamente a quanto affermato, la cliente ha avuto la possibilità di leggere e consultare le condizioni contrattuali, che le sono anche state spiegate in data 21.01.2025 dal dipendente della banca. La banca sostiene che questo sia confermato dalla circostanza per cui la ricorrente ha versato in data 12.03.2025 l'importo richiestole a garanzia. Sugli asseriti vizi del consenso, la banca reitera l'applicabilità del diritto lituano e insiste per l'accoglimento delle conclusioni già formulate nelle controdeduzioni.

## DIRITTO

L'odierna controversia verte sul contratto denominato "FX Foward", concluso nell'ambito di un rapporto di conto corrente ad uso professionale. La società cliente formula plurime domande doglianze in fatto e in diritto lamentando la nullità, peraltro ulteriormente integrate ed ampliate nelle repliche. La cliente eccepisce varie irregolarità nella conclusione del contratto e dichiara di non averne ricevuto copia. Formula inoltre domande consequenziali, ivi compresa la domanda di restituzione dell'importo di € 23.798,77. L'intermediario ritiene le pretese della cliente prive di pregio, sostenendo anzitutto che nel caso di specie trovi applicazione il diritto lituano. La banca appronta difese di merito basate (anche) su istituti di diritto italiano, quanto alle modalità di stipula del contratto, alle condizioni contrattuali applicabili, e alla condotta tenuta.

Riguardo al profilo dell'oggetto del contratto, la banca resistente rappresenta che il contratto ha la finalità di "bloccare" il valore del cambio EUR/USD a vantaggio della cliente, che avrebbe potuto godere di un tasso favorevole in relazione ai propri rapporti con controparti straniere. È pacifico tra le parti che tale contratto prevedeva un deposito collegato, a fini di garanzia, per il caso di fluttuazioni del cambio EUR/USD. Dalla documentazione in atti risulta che il contratto è divenuto operativo dal 22.01.2025 e che in data 12.03.2025 l'intermediario domandava alla cliente un deposito aggiuntivo di € 23.798,77 su un conto c.d. "*hedging*". È in atti evidenza del riscontro positivo fornito dalla società cliente a tale richiesta. Nella successiva corrispondenza tra le parti la banca informava la cliente del verificarsi di alcuni sviluppi sul mercato, che avrebbero prodotto conseguenze negative sul rapporto in esame. L'intermediario affermava di essere disponibile per un colloquio con la società ricorrente, e che "*le opzioni sono sempre quelle due che avevamo visto, mettere il deposito e tenere il contratto attivo o cancellarlo e pagare la differenza mark-to-market*" (all. 4 al ricorso). Successivamente la società comunicava all'intermediario che "*il Forward non è mai stato uno strumento che ci interessa, non ci è mai interessato e mai ci interesserà, per politica aziendale. Come riportato dal nostro legale, siamo un'azienda che alla luce del sole non necessita di strumenti di questo tipo, specie con pagamenti merce a rimessa diretta, SENZA tempi di attesa per le consegne. Ti chiedo gentilmente di inviarmi anche il contratto, che ad oggi ancora non abbiamo ricevuto. [...] Non è mai stata una nostra intenzione e volontà speculare sul cambio EUR- USD bloccato, ma solamente a risparmio di quelle centinaia di Euro di commissione bancaria per le transizioni. A maggior ragione avevamo più volte comunicato che volevamo fare una prova con un cliente che sapevamo già si sarebbe attivato per il pagamento in EURO. Su consiglio dell'avvocato ti chiedo gentilmente di valutare [...] un saldo e stralcio della nostra posizione del contratto Forward*" (all. 5 al ricorso). All'esito di tale scambio, l'intermediario chiedeva alla società ricorrente un ulteriore pagamento (cfr. *email* dd. 25.4.2025 prodotta sub. all. 7 al ricorso: "*Attualmente hai un debito di € 19.891,93*").

Premesse tali circostanze di fatto, dall'analisi delle condizioni contrattuali (all. 2 CTD) e dell'ulteriore documentazione versata in atti risulta che il contratto oggetto del presente ricorso, anche già per la sua denominazione, non sia riconducibile alla categoria dei contratti bancari, bensì a quella dei contratti di investimento. Il Collegio è dunque chiamato a valutare *ex officio* il profilo della propria competenza per materia. Infatti, il limite della cognizione di questo Collegio è segnato dalle Disposizioni ABF, Sezione I, Par. 4, le quali prevedono che "*[a]ll'Arbitro Bancario Finanziario possono essere sottoposte dai clienti controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari. Sono escluse le controversie attinenti*

*ai servizi e alle attività di investimento e alle altre fattispecie non assoggettate al titolo VI del T.U. ai sensi dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".* Ai sensi del Testo Unico della Finanza (TUF), rientrano nella definizione di "prodotti finanziari" gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria, con l'esclusione dei depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari. In particolare l'allegato I, sez. C, TUF elenca «(4) *Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti»,* nonché i «(9) *Contratti finanziari differenziali»*. Il perimetro della competenza dell'ABF è stato ulteriormente dettagliato nell'ambito dei forum pubblici avvicendatisi negli ultimi anni con l'Arbitro per le Controversie Finanziarie presso la CONSOB (ACF), laddove si è affermata la generale competenza dell'ACF riguardo alle doglianze dei clienti relative al comportamento dell'intermediario nello svolgimento di servizi di investimento connessi ad un conto deposito titoli. Da ultimo, nel *forum* ABF-ACF dd. 18.12.2023, è stata sancita la competenza dell'ACF in tema violazione di obblighi tipicamente connessi all'attività di investimento nel contratto di deposito titoli (ad es. perché la banca non ha consentito o ha inibito al concreto al cliente di compiere consapevoli scelte di investimento).

Nel caso di specie, come anticipato, il contratto "*FX Forward*" ha ad oggetto l' "acquisto" di un tasso di cambio, potenzialmente utile per evitare fluttuazioni avverse. Rileva il Collegio che il contenuto specifico di tale "acquisto" dovrebbe essere determinato sulla base di specifici ordini, che non sono presenti nel fascicolo, e che vengono inseriti di volta in volta sulla piattaforma informatica resa disponibile dall'intermediario. Nelle condizioni di contratto "*FX Forward*", negli estratti conto e nelle comunicazioni tra le parti il Collegio rileva plurimi riferimenti alla finalità di *hedging* (copertura), al valore cd. *mark-to-market*, a ordini, "margini" e a depositi, che appaiono riferibili ad un rapporto finanziario complesso.

A titolo esemplificativo si può fare riferimento al punto 2: "*Forward exchange contracts. These are contracts for the purchase of a set amount, of a set currency, at a set exchange rate. The exchange must happen on a set date in the future (the "Settlement Date") [...] Flexible delivery forward exchange contracts. These are the same as a forward exchange contract, but there can be more than one Settlement Date, within a specified period of time (the "Delivery Window"). The Delivery Window must be a continuous period of more than one business day*" (punto 2). Parimenti esemplificative sono le condizioni prescritte al punto 7: "*Settlement*": "*You must pay the agreed amount of the relevant currency for any Order to us on the agreed payment date or dates (each a "Settlement Date"). After you do, we will pay the agreed amount of the other currency to your Revolut account. Should you fail to make sufficient funds available on the Settlement Date, we may, in our absolute discretion, choose to terminate your Order*". Analogamente rilevanti sono le indicazioni di cui al punto 12 in materia di rischi sottostanti le operazioni, ivi compresi il rischio di credito, di mercato e di illiquidità e al punto 16 in tema di responsabilità per perdite. Tali evidenze sulla natura del contratto "*Forward FX*" non sono smentite dalle previsioni contrattuali che negano la natura speculativa del rapporto (punti n. 2 e 3), le quali appaiono in netto contrasto con l'assetto dei rapporti tra le parti emergente, in concreto, dall'analisi della documentazione in atti.

Pur con riferimento ad altre categorie di rapporti contrattuali, la giurisprudenza dell'ABF ha chiarito che per stabilire la competenza dell'Arbitro occorre valutare se con il ricorso vengano censurate condotte relative in maniera prevalente alla prestazione di servizi e attività di investimento *“anche con riferimento al mancato rispetto della specifica normativa di trasparenza prevista dai regolamenti attuativi del TUF”* oppure *“condotte inerenti al diligente ottemperamento del rapporto contrattuale in seno al quale si collocano funzionalmente i singoli investimenti. La competenza dell'Arbitro bancario finanziario sussisterebbe solo in tale ultimo caso (cfr. Collegio di coordinamento, decisione 898/14)”* (cfr. Collegio di Milano, decisioni nn. 2516/2022; 5456/2023 e 21250/2020).

Rileva il Collegio che, nel caso di specie, le doglianze sollevate dalla ricorrente appartengono alla prima categoria, poiché riguardano la condotta tenuta dall'intermediario resistente al momento della stipula del contratto “FX Foward”, nonché la trasparenza dell'informativa fornita alla cliente, oltre a presunti vizi genetici del rapporto. Pertanto, il rilievo d'ufficio dell'incompetenza per materia di questo Collegio preclude l'esame nel merito del ricorso.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.**

IL PRESIDENTE